

# COMUNE DI MARZIO

## PROVINCIA DI VARESE

Via Marchese Menefoglio n. 3 - CAP. 21030 - TEL 0332.727851 - FAX 0332.727937

E-mail: info@comunemarzio.it - PEC:comune.marzio@pec.regione.lombardia.it

**COPIA**

### VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

**ATTO N. 26 del 03.12.2018**

**OGGETTO: ESAME ED APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER LA PREVENZIONE ED IL CONTRASTO DELLE PATOLOGIE E DELLE PROBLEMATICHE LEGATE AL GIOCO D'AZZARDO LECITO**

L'anno **duemiladiciotto** il giorno **tre** del mese di **dicembre** alle ore **18.00** nella sala delle adunanze consiliari del palazzo municipale di Marzio, a seguito di convocazione del Presidente del Consiglio, mediante invito Prot. n. 2719 del 27/11/2018 così come integrato con nota Prot. n. 2742 del 30.11.2018 - notificato ai Consiglieri comunali nei modi di legge - si è riunito il Civico Consesso in **Prima** convocazione, seduta **Pubblica** e sessione ORDINARIA, sotto la presidenza del Sindaco, Cav. Maurizio Frontali.

Partecipa alla seduta con funzioni consultive, referenti e di assistenza il Segretario Comunale, Avv. Giovanni Curaba, che provvede, ai sensi dell'art. 97, comma 4, lett. a) del D.Lgs. n. 267/2000, alla redazione del presente verbale.

Eseguito l'appello, a cura del Segretario Comunale, risulta che:

Cognome e Nome	Carica	Presenze/Assenze
FRONTALI MAURIZIO	SINDACO	Presente
REBOSIO MARCO GIUSEPPE	VICE-SINDACO	Presente
MORANDI GIULIO	ASSESSORE	Presente
PIGOZZO DAVIDE	CONSIGLIERE	<b>Assente</b>
BENIGNA ANDREA	CONSIGLIERE	Presente
VOLPI ANNA MARIA	CONSIGLIERE	Presente
BENIGNA ALBERTO	CONSIGLIERE	Presente
MANFREDI PIERA	CONSIGLIERE	<b>Assente giust.</b>
PASCOTTO SILVIA	CONSIGLIERE	Presente
GREPPI ALBERTO ANGELO FRANCO	CONSIGLIERE	<b>Assente giust</b>

dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica ne risultano PRESENTI n. 7 (**SETTE**) e ASSENTI n. 3 (**TRE**) (Pigozzo Davide, Manfredi Piera e Greppi Alberto Angelo Franco).

Il Presidente del Consiglio, Cav. Maurizio Frontali, constatato che i Consiglieri Comunali intervenuti sono in numero legale dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato, posto al 5° punto dell'ordine del giorno.

**OGGETTO:** ESAME ED APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER LA PREVENZIONE ED IL CONTRASTO DELLE PATOLOGIE E DELLE PROBLEMATICHE LEGATE AL GIOCO D'AZZARDO LECITO

## IL CONSIGLIO COMUNALE

### PREMESSO CHE

- a) dai dati forniti dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli relativi alla raccolta del gioco d'azzardo nel territorio di Varese risulta **un'offerta e una fruizione del gioco lecito molto alta;**
- b) una così alta e capillare offerta del gioco d'azzardo lecito **produce patologie di dipendenza innescate dal gioco stesso**, come dimostrano ricerche nazionali e internazionali, e come viene riconosciuto da:
- APA (American Psychiatric Association) che nel 1980 ha riconosciuto che il gioco d'azzardo può assumere la connotazione di un vero e proprio disturbo psichiatrico
  - OMS (Organizzazione Mondiale della sanità) che nel 1992 ha inserito il gioco d'azzardo patologico fra le dipendenze
  - DSM-IV (Manuale Diagnostico e Statistico dei disturbi mentali) che nel 1994 ha classificato il gioco d'azzardo patologico (GAP) come "disturbo del controllo degli impulsi che compromette le attività personali, familiari o lavorative
  - APA - DSM V che nel 2013 ha elaborato una nuova definizione più aggiornata e scientificamente corretta ovvero: "Disturbo da Gioco d'Azzardo"
  - ICD-10 (International Classification Disease) dell'OMS (Organizzazione Mondiale della Sanità) che ha inserito il disturbo da gioco d'azzardo tra i "disturbi delle abitudini e degli impulsi"
  - Decreto Balduzzi 2012, D.L. 158 del 13.09.2012: ha elaborato l'aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza (LEA) con riferimento alle prestazioni di prevenzione, cura e riabilitazione rivolte alle persone affette da ludopatia (art. 5, comma 2), e in attuazione di tale disposizione, è stato approvato il Piano d'azione nazionale
  - DPCM del 12 gennaio 2017, art. 28, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 65 il 18 marzo 2017, che ha inserito e finanziato la dipendenza da gioco d'azzardo nei nuovi LEA
  - Leggi regionali: tra il 2012 e il 2016 diciassette Regioni italiane hanno approvato e aggiornato leggi con norme per la prevenzione e il contrasto al gioco d'azzardo patologico; in particolare, la Regione Lombardia è intervenuta con la Legge Regionale 21 ottobre 2013, n.8 "Norme per la prevenzione e il trattamento del gioco d'azzardo patologico"; con la DGR 24 gennaio 2014 n. X/1274, applicativa della legge;
  - "Linee di azione per garantire le prestazioni di prevenzione, cura e riabilitazione rivolte alle persone affette da gioco d'azzardo patologico (GAP)": documento nazionale approvato dalla Conferenza Unificata Stato-Regioni il 6 dicembre 2017. Nel corso del documento la definizione GAP viene sostituita con la definizione DGA (Disturbo gioco azzardo), in accordo con la definizione di APA – DSM 5 del 2013
  - Consiglio dei Ministri Italiano, che nel Decreto Legge 2018 DISPOSIZIONI URGENTI PER LA DIGNITA' DEI LAVORATORI E DELLE IMPRESE, al Titolo III, Misure per il contrasto alla ludopatia, art. 8 (Divieto di pubblicità giochi e scommesse), per il rafforzamento della tutela del consumatore e un più efficace contrasto alla

ludopatia vieta qualsiasi forma di pubblicità, anche indiretta, relativa a giochi o scommesse con vincite di denaro, comunque effettuata e su qualunque mezzo, incluse le manifestazioni sportive, culturali o artistiche, le trasmissioni televisive o radiofoniche, la stampa quotidiana e periodica, le pubblicazioni in genere, le affissioni ed internet. Dal 1° gennaio 2019 il divieto si applica anche alle sponsorizzazioni di eventi, attività, manifestazioni programmi, prodotti o servizi e a tutte le altre forme di comunicazione di contenuto promozionale, comprese le citazioni visive ed acustiche e la sovraimpressione del nome, marchio, simboli, attività o prodotti la cui pubblicità, ai sensi del presente articolo, è vietata.

## • CONSTATATO CHE

**La diffusione dell'offerta di gioco lecito nel territorio di riferimento del P.d.Z. si presenta come potenziale rischio per i cittadini, infatti:**

- ✓ Dai dati di accesso presso i S.E.R.T. territorialmente competenti per il territorio e dagli stessi servizi forniti, si evince come il numero delle persone con disturbi legati al gioco d'azzardo sia in progressiva crescita:
  - nel periodo 2000-2004  
45 persone 42 maschi e 3 femmine (di cui 35 occupati stabilmente, 4 occupati saltuariamente, 5 disoccupati, 1 pensionato);
  - nel periodo 2005-2009  
117 persone 94 maschi 23 femmine (di cui 65 occupati stabilmente, 15 occupati saltuariamente, 20 disoccupati, 10 pensionati, 6 studenti, 1 libero professionista);
  - nel periodo 2010-2014  
221 persone 170 maschi 51 femmine (di cui 142 occupati stabilmente, 32 disoccupati, 27 pensionati, 5 studenti, 10 casalinghe, 5 invalidi);
  - nel periodo 2015- mese di aprile 2018  
269 persone 211 maschi 58 femmine (di cui 125 occupati stabilmente, 22 occupati saltuariamente, 45 disoccupati, 43 pensionati, 15 casalinghe, 6 studenti, 6 liberi professionista, 7 invalidi);
- ✓ **La ricerca "Il disturbo da gioco d'azzardo patologico in ATS Milano 2016"** eseguita dall'ATS Milano Città Metropolitana nel 2016, con osservazioni statistiche - epidemiologiche sui dati del flusso AMB LR 20586/2005, richiama le stime del Ministero della Sanità secondo le quali in Italia c'è una percentuale di giocatori problematici tra l'1,5% e il 3,8% della popolazione, cui si aggiunge un altro 2,2% di giocatori d'azzardo patologici. Una ricerca dell'ASL di Milano del 2016, condotta sottoponendo un questionario LIE (Johnson, Hamer, 1998) a 3.000 cittadini ha però evidenziato che sul totale della popolazione ATS Milano, fascia d'età 15/64, il numero dei giocatori patologici potrebbero arrivare a 65.000, contro i 40.000 delle stime precedenti. A fronte di queste stime, solo 725 persone hanno preso consapevolezza della propria malattia e hanno chiesto di essere presi in carico presso uno dei servizi erogati: i dati dunque narrano un **divario impressionante fra la possibile presenza di DGA nei cittadini e la loro consapevolezza di aver bisogno di cure:** divario che potremmo riscontrare anche nel territorio di Marzio e ci spinge intervenire con progetti di sensibilizzazione, contrasto e cura.
- ✓ Non vi sono in Italia dati statistici completi ed esaurienti sulle persone che soffrono del disturbo da gioco d'azzardo: esistono però varie ricerche, locali e nazionali, su settori particolari della popolazione quali giovani, adulti, anziani che destano allarme. Tali ricerche, i cui dati più significativi sono riportati qui di seguito, sono riferite al rischio del disturbo da gioco d'azzardo per adolescenti, adulti e anziani, e sono punto di riferimento importante anche per il Comune di Marzio

**-Adolescenti.** Il Reparto di epidemiologia e ricerca sui servizi sanitari dell'Istituto di fisiologia clinica del Consiglio nazionale delle ricerche di Pisa (Ifc-Cnr), ha rilevato tramite il progetto ESPAD@Italia i dati relativi alla diffusione del gioco d'azzardo fra gli studenti tra i 15 e i 19 anni nel 2016: gli adolescenti giocatori sono intorno al 40%, circa un milione di giovani. Sono l'11% i giocatori a rischio, e quelli problematici sono l'8%. Il 58% dei giovani giocatori nell'ultimo anno ha giocato non più di una volta al mese, il 24% meno di una volta a settimana, il 7% con ancora maggiore assiduità. A essere coinvolti sono maggiormente i maschi, 50% contro il 30% delle coetanee, e le prevalenze in entrambi i generi crescono progressivamente con l'età, passando dal 34% dei 15enni al 40% dei 17enni, fino al 47% dei 19enni. Le cifre sono importanti, considerato che per i minorenni il gioco d'azzardo è illegale, e si legano all'estrema facilità con cui i giovanissimi riescono a entrare in contatto con i luoghi adibiti. Tra i giochi scelti dagli adolescenti in prima posizione ci sono i meno dispendiosi Gratta&Vinci, preferiti anche dalle ragazze, seguiti da scommesse sportive, Bingo, Totocalcio, Lotto, New slot machine/Vlt (Video lottery terminal) e casinò on line. Focalizzando l'attenzione sui luoghi frequentati, il 37% dei giovani giocatori riferisce di aver giocato presso bar/tabacchi e una quota analoga da casa, in entrambi i casi con preferenza soprattutto delle femmine (rispettivamente 41% e 43% contro 34% e 33% dei ragazzi). Il 29% ha giocato presso le sale scommesse e l'11% nelle sale giochi, luoghi questi frequentati soprattutto dai maschi (42% e 13% contro 6% e 7% delle ragazze).

**-Adulti.** Se ne discute a Montecitorio, luglio 2016: le stime dicono che il 54,4 per cento degli italiani, quasi 30 milioni, si concede ogni anno almeno una volta il gusto dell'azzardo legale; se si fa il calcolo solo sulla popolazione adulta, si sfiora il 70 per cento. Quasi un milione di loro sono giocatori patologici. In mezzo c'è un'area grigia di chi trascorre ore nei bar, nelle tabaccherie, tra slot, gratta e vinci e lotto istantaneo. Due milioni e mezzo di giocatori che, pur non compulsivi, investono cifre consistenti di denaro nella speranza del colpo di fortuna che possa cambiare la loro vita.

**-Anziani.** L'indagine *Anziani e Azzardo*, condotta da Gruppo Abele, Auser Nazionale e in collaborazione con Libera, ha avuto quale obiettivo l'esplorazione del comportamento di *gioco d'azzardo* tra la popolazione over 65 incontrata da Auser in 15 regioni d'Italia nel 2014: Il 70,7% dei partecipanti all'indagine ha giocato d'azzardo almeno una volta nel corso dell'anno precedente; tra i vari giochi, quelli maggiormente utilizzati sono stati Gratta e vinci e lotterie istantanee, Lotto e Superenalotto. Secondo le risposte ottenute, il 56,6% dei giocatori rispondenti è risultato non problematico: si tratta di persone che giocano d'azzardo, ma con abitudini che al momento non comportano loro problemi economici, relazionali, legali o di salute. Il 14,4% è risultato a rischio, ovvero con presenza di elementi problematici che potrebbero nel tempo evolvere in situazioni più gravi. Per il 16,4%, invece, il gioco d'azzardo sembra già rappresentare un problema di gravità medio/elevata e che richiederebbe un intervento specialistico. –

- ✓ (Simone Feder, Pavia, 2016) Persone diverse con storie diverse, ma tutte accomunate da una grande sofferenza, dalla distruzione della propria famiglia, da un castello costruito di menzogne e alibi. Mai nessuna droga era stata così devastante da creare questo tipo di reazioni nelle persone, mai nessuna droga aveva colpito non solo i giovani, ma soprattutto gli anziani. Persone a volte sole, a volte con una famiglia e con i sacrifici di una vita andati distrutti da ciò che – dicono – doveva essere solo un “gioco”, ma che ben presto si è trasformato in un incubo. Che cosa spinge queste persone a giocare d'azzardo? Forse la solitudine, forse il desiderio di non pensare ai propri problemi, l'illusione di una vincita facile (che poi vincita non è mai), l'idea di stare in compagnia e trascorrere la giornata? Ancora non lo sappiamo. Ognuno si affaccia all'azzardo spinto da una motivazione diversa, in cerca di qualcosa di diverso, ma in tutti i casi il passo da una “giocata solitaria” ad una vera e propria dipendenza è breve
- ✓ 2015. La ricerca, promossa e coordinata dall' ASL DI BERGAMO – Dipartimento Dipendenze – Osservatorio Dipendenze, in collaborazione con Federconsumatori,

Adiconsum, Sindacati pensionati CGIL e CISL, Consiglio di Rappresentanza dei Sindaci, L'Eco di Bergamo, e con il coinvolgimento dei Medici di Assistenza Primaria, è stata condotta dalla Sezione di Epidemiologia e ricerca sui Servizi Sanitari del CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE – Istituto di Fisiologia Clinica. Costituisce il primo studio statistico in Italia a prendere in considerazione questo target. La preoccupazione e l'interesse ad investire in un'azione di conoscenza è stata inoltre sostenuta dall'evidenza scientifica che rilevava la presenza di alcune peculiarità proprie di questa fascia di popolazione in relazione alla pratica del gioco d'azzardo, nonché aspetti di vulnerabilità fase specifici (Grant, Potenza, ed. italiana M. Clerici 2010), quali:

- perdita dei tradizionali ruoli sociali, con conseguente rischio di isolamento, solitudine, depressione;
  - presenza di mutamenti neurobiologici legati all'invecchiamento, con maggiore esposizione al rischio di sottovalutare i rischi legati al Gioco d'azzardo e maggiore difficoltà nel ricordare le perdite;
  - possibile presenza di disturbi nella regolazione degli impulsi nel caso di pazienti che assumono farmaci per la cura del Parkinson.
- ✓ Quello degli anziani rappresenta oggi uno dei target d'elezione per il mercato del gioco d'azzardo in quanto:
- dispone di tempo impiegabile nel gioco, nella vita quotidiana, generalmente maggiore rispetto ad altre fasce di popolazione;
  - ha generalmente una maggior disponibilità di risorse economiche "pronte", rispetto alla popolazione ancora lavorativamente attiva (Desai, 2010).
  - parallelamente presenta una più elevata vulnerabilità sociale, legata al rischio maggiore di esaurire più in fretta il denaro a disposizione, non avendo poi la possibilità di recuperarlo facilmente, essendo escluso dal mercato del lavoro.
- ✓ I dati resi disponibili dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli per l'anno 2016 dimostrano che **la raccolta in Regione Lombardia**, considerando slot, videolottery, lotterie e scommesse, è stata pari a 14,5 miliardi, ponendo la Lombardia al secondo posto nella classifica della spesa pro capite per l'azzardo con 349,81 euro a persona, dopo l'Abruzzo a quota 354,31.
- ✓ I dati forniti dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli per la **Provincia di Varese** nel 2016 dichiarano una raccolta di euro 1.192.915.973,93, vincite per 889.244.553,99 euro e una spesa di 291.923.361,08 (pari a una spesa pro capite di 328,22 euro, considerando l'intera popolazione della provincia dai neonati ai centenari) che dimostra come il fenomeno sia giunto a livelli critici.
- ✓ Se si esaminano alcuni dati, sempre forniti dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli e riferiti a **particolari territori**, si rilevano **dati preoccupanti** mettendo in relazione raccolta, spesa netta e numero abitanti.

**PRESO ATTO** che sebbene presso il territorio comunale non esistono case da gioco, nè tanto meno, presso le strutture ricettive esistenti risultano ad oggi installate slot machine, tuttavia questo Ente ritiene doveroso dotarsi di uno strumento regolamentare, idoneo a disciplinare in maniera attenta e responsabile il fenomeno del gioco d'azzardo. L'approvazione del presente Regolamento è dettata anche dall'esigenza di disciplinare la materia de qua avuto riguardo ai dati preoccupanti emersi nel corso della riunione dell'Assemblea dei Sindaci tenutasi in data 09/08/2018. In quell'occasione è emersa la necessità di interventi congiunti rispetto al fenomeno de quo da parte delle diverse Amministrazioni Comunali in modo da ridurre gli effetti pregiudizievoli per la salute dei cittadini più fragili, tutelare il risparmio delle famiglie, salvaguardare la continuità affettiva e il benessere delle relazioni familiari.

## **CONSIDERATO CHE**

Il Sindaco è il responsabile della condizione di salute della popolazione del suo territorio e il Consiglio Comunale condivide questa responsabilità, anche se allo stato attuale, per una modifica della legge 833/78 non sono più i Sindaci a gestire il Servizio Sanitario

Il Sindaco (art. 50 del D.Lgs. 267/2000) è l'organo responsabile dell'amministrazione del comune e adotta ordinanze anche non contingibili e urgenti in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale

Il Comune è l'Ente esponenziale della propria comunità locale, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo (D.Lgs 267/2000 art. 3)

**PRECISATO CHE** il Comune di Marzio **intende partecipare a bandi** con progetti per la prevenzione, la cura e la riabilitazione delle persone del proprio territorio affette da disturbo di gioco d'azzardo.

Infatti, è di tutta evidenza, come la diffusione capillare del gioco d'azzardo e le relative ingenti movimentazioni di danaro siano possibili **fonti di richiamo per le attività delle organizzazioni criminali**, anche di stampo mafioso, con possibili infiltrazioni nel gioco legale, come dimostrano le numerose indagini delle Direzioni Distrettuali Antimafia in tutta Italia producendo un aumento delle condizioni di insicurezza. Ai fini di sicurezza a cui si è accennato risulta necessaria un'attività di controllo, che va esercitata a livello locale con il supporto e la collaborazione degli Organi di Polizia Statale, delle aziende territoriali ATS-ASST e degli ispettorati territoriali dei Monopoli di Stato.

## **VERIFICATO CHE LA POTESTÀ REGOLAMENTARE DEI COMUNI VIENE PREVISTA:**

- **al D.L. 201/2011**, "Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici" - convertito in legge 214/2011 - che all'art. 31 comma 2, stabilisce: "Secondo la disciplina dell'Unione Europea e nazionale in materia di concorrenza, libertà di stabilimento e libera prestazione di servizi, costituisce principio generale dell'ordinamento nazionale la libertà di apertura di nuovi esercizi commerciali sul territorio senza contingenti, limiti territoriali o altri vincoli di qualsiasi altra natura, esclusi quelli connessi alla tutela della salute, dei lavoratori, dell'ambiente, ivi incluso l'ambiente urbano, e dei beni culturali. **Le Regioni e gli Enti Locali** adeguano i propri ordinamenti alle prescrizioni del presente comma entro il 30 settembre 2012, **potendo prevedere al riguardo, senza discriminazioni tra gli operatori, anche aree interdette agli esercizi commerciali, ovvero limitazioni ad aree dove possano insediarsi attività produttive e commerciali solo qualora vi sia la necessità di garantire la tutela della salute, dei lavoratori, dell'ambiente, ivi incluso l'ambiente urbano, e dei beni culturali**"; e dall'art. 34, comma 2, il quale stabilisce che "la disciplina delle attività economiche è improntata al principio di libertà di accesso, di organizzazione e di svolgimento, fatte salve le esigenze imperative di interesse generale, costituzionalmente rilevanti e compatibili con l'ordinamento comunitario, che possono giustificare l'introduzione di previ atti amministrativi di assenso o autorizzazione o di controllo, nel rispetto del principio di proporzionalità";
- dalla **Legge regionale 21 ottobre 2013 - n. 8** Norme per la prevenzione e il trattamento del gioco d'azzardo patologico, che all'art. 5 (Competenze dei Comuni) prevede: *Comma 1* "Per tutelare determinate categorie di soggetti maggiormente vulnerabili e per prevenire fenomeni da GAP, è vietata la nuova collocazione di apparecchi per il gioco d'azzardo lecito in locali che si trovino a una distanza, determinata dalla Giunta regionale entro il limite massimo di cinquecento metri, da istituti scolastici di ogni ordine e grado, luoghi di culto, impianti sportivi, strutture residenziali o semiresidenziali operanti in ambito sanitario o sociosanitario, strutture ricettive per categorie protette, luoghi di aggregazione giovanile e oratori. *Comma 2* Il comune può individuare altri luoghi sensibili, ai sensi dell'articolo 51, comma 1 bis, della legge regionale 11 marzo 2005, n.12 (Legge per il governo del territorio),

in cui si applicano le disposizioni di cui al comma 1, tenuto conto dell'impatto degli insediamenti di cui al comma 1 sul contesto e sulla sicurezza urbana, nonché dei problemi connessi con la viabilità, l'inquinamento acustico e il disturbo della quiete pubblica;

- dalla **DGR 24 gennaio 2014 n. X/1274** applicativa della LR n. 8/2013 circa la determinazione della distanza dai luoghi sensibili per la nuova collocazione di apparecchi per il gioco lecito individua i luoghi sensibili e le distanze dagli stessi in 500 metri dalla **nota del Ministero dell'Interno, Protocollo 557/PAS/U/004248/12001(1) in data 06/03/2014 classifica 12001(1)** che riconosce ai Questori il potere della verifica dei requisiti soggettivi richiesti dall'art. 88 TULPS, nello stesso tempo però riconosce la potestà regolamentare dei Comuni, che deve essere rispettata "In presenza di limitazioni poste alla regolamentazione di tale natura (*territoriale, dei comuni*) la soluzione interpretativa preferibile sembra quella di ritenere circoscritte ai soli requisiti del TULPS i presupposti per il rilascio della licenza nonché l'ambito dei successivi controlli di polizia, fermi restando i divieti e le limitazioni introdotte da normative locali. L'eventuale rilascio del titolo di polizia non consente di superare detti divieti e limitazioni cui gli interessati devono in ogni caso attenersi";
- alla **pronuncia della Corte Costituzionale n.220** depositata il **18/07/2014** e pubblicata in G. U. il 23/07/2014 in merito al quesito di legittimità costituzionale degli artt. 42 e 50, comma 7, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), posto dal Tar Piemonte a seguito delle ordinanze dei Comuni di Rivoli e Santhià per regolamentare orari e distanze da luoghi sensibili del gioco d'azzardo. La Corte Costituzionale dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 50, comma 7, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e richiama alcune sentenze di Tar e Consiglio di Stato favorevoli ai Comuni (Consiglio di Stato, sentenza n. 3271 del 2014; ordinanze n. 2133, n. 996 del 2014 e n. 2712 del 2013; TAR Lombardia, Brescia, sentenza n. 1484 del 2012; TAR Campania, sentenza n. 2976 del 2011; TAR Lazio, sentenza n. 5619 del 2010); richiama in particolare la sentenza n. 2710 del 2012 in cui il Consiglio di Stato afferma che l'esercizio del potere di pianificazione non può essere inteso solo come un coordinamento delle potenzialità edificatorie connesse al diritto di proprietà, ma deve essere ricostruito come intervento degli enti esponenziali sul proprio territorio, in funzione dello sviluppo complessivo ed armonico del medesimo, che tenga conto sia delle potenzialità edificatorie dei suoli, sia di valori ambientali e paesaggistici, sia di esigenze di tutela della salute e quindi della vita salubre degli abitanti;
- Dalla **sentenza n. 4593 del 21 settembre 2015 del Consiglio di Stato**, con cui rileva l'importanza della disciplina delle distanze, che è tesa a regolamentare il fenomeno delle conseguenze sociali dell'offerta dei giochi su fasce di consumatori psicologicamente più deboli, nonché dell'impatto sul territorio dell'afflusso a detti giochi degli utenti. Si tratta, in definitiva, di disposizioni che non incidono direttamente sulla individuazione e sulla installazione dei giochi leciti, ma su fattori (quali la prossimità a determinati luoghi e la pubblicità) che potrebbero, da un canto, indurre al gioco un pubblico costituito da soggetti psicologicamente più vulnerabili od immaturi e, quindi, maggiormente esposti alla capacità suggestiva dell'illusione di conseguire, tramite il gioco, vincite e facili guadagni e, dall'altro, influire sulla viabilità e sull'inquinamento acustico delle aree interessate (cfr. Cons. St., Sez. VI, 11 settembre 2013, n. 4498) e sancisce la necessità della Scia per le cosiddette VLT, cioè le sale per video lotterie sinora assoggettate alla licenza in base all'art. 88 del Tulps dalla Questura: anche queste ora necessitano della Scia presentata al Comune poiché quest'ultima attiene a presupposti e requisiti diversi, come la verifica della conformità urbanistico - edilizia, igienico-sanitaria dei locali e soprattutto della distanza da luoghi sensibili imposta da diverse leggi regionali;
- dall'intesa raggiunta il 7 settembre 2017 in **Conferenza Unificata Stato Regioni**, con la quale, seppur non ancora trasfusa nel decreto ministeriale attuativo, sono stati previsti

impegni anche a carico delle Regioni e degli Enti Locali per realizzare un'equilibrata distribuzione sul territorio delle sale scommesse e degli altri giochi leciti

- dalla **Circolare del Ministero dell'Interno**, Dipartimento della Pubblica Sicurezza del 19/03/2018, indirizzata alle Prefetture, alle Questure, ai Commissariati di Governo per le Province di Trento e Bolzano, alla Regione Autonoma Valle D'Aosta – Dipartimento Enti Locali, Servizi di Prefettura e Protezione Civile e per conoscenza all'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, all'Anci, Al Gabinetto del Sig. Ministro, alla Segreteria del Dipartimento, avente oggetto: "Licenza ex art. 88 TULPS per l'esercizio di attività di raccolta di scommesse, di sale giochi con apparecchi *videolottery* e sale bingo. Distanze minime da luoghi sensibili. Indicazioni operative".

La circolare fa riferimento all'intesa raggiunta in sede di Conferenza Unificata del 7 settembre 2017, con la quale sono stati previsti impegni anche a carico delle Regioni e degli Enti locali per realizzare un'equilibrata distribuzione sul territorio delle sale scommesse e degli altri giochi leciti, tenendo conto dell'ubicazione degli investimenti esistenti. L'intesa, seppur non ancora trasfusa nel decreto ministeriale attuativo delle disposizioni, secondo il Ministero dell'Interno, conferma la piena attualità dell'esigenza di adottare sistemi per una razionalizzazione della presenza delle attività in questione nell'ambiente urbano, in un'ottica volta ad evitare le gravi conseguenze sociali determinatesi, anche a seguito dei fenomeni di ludopatia. La circolare fa quindi riferimento alle novità introdotte dalla riforma del procedimento amministrativo recata dalla legge 7 agosto 2015, n.124 e dai discendenti decreti attuativi: il D.Lgs 30 giugno 2016, n. 126 ha sancito il principio della concentrazione dei regimi amministrativi; il D.Lgs 25 novembre 2016, n. 222 ha rivisto i sistemi procedurali relativi a un cospicuo numero di attività private. L'art. 2 del D.Lgs 25 novembre 2016, n. 222 stabilisce che alle attività economiche elencate nell'allegata Tabella A, si applica unicamente il regime amministrativo indicato nella corrispondente voce della medesima Tabella. Tra le attività interessate da questa riforma ve ne sono alcune che trovano la propria disciplina di riferimento nel richiamato art. 88 del TULPS e segnatamente quelle concernenti l'esercizio dei giochi leciti per il tramite di **apparecchi di *videolottery*, individuati dall'art. 110, comma 6, lett.b) del TULPS, le agenzie di raccolta delle scommesse ippiche e sportive e le sale bingo**. La menzionata Tabella A, Sez. I, alle voci 84 e 85 stabilisce che il regime amministrativo da applicarsi a queste attività economiche è quello dell'autorizzazione rilasciata dal Questore, non richiedendo all'interessato lo svolgimento di altri adempimenti o l'obbligo di munirsi di ulteriori atti di assenso. Queste previsioni configurano un sistema in cui il Questore è chiamato a verificare la sussistenza dei requisiti stabiliti dalla legislazione di polizia e da altre fonti normative (escluse le condizioni antincendio). **Nella circolare si precisa che la Questura, in sede di rilascio della licenza ex art. 88 del TULPS debba tener conto anche della disciplina regionale e locale in tema di distanze minime da luoghi qualificati come "sensibili"**: una conclusione in linea con l'orientamento che va consolidandosi nella giurisprudenza amministrativa secondo il quale la Questura, in sede di rilascio delle licenze per scommesse e giochi con vincita in denaro deve prendere in considerazione i diversi interessi sul territorio che sono coinvolti dal provvedimento autorizzatorio (Consiglio di Stato, Sez III, ord. 19 febbraio 2015 n. 798).

## VALUTATO CHE

- La presente Delibera consiliare è coerente con le specifiche finalità che l'Ente si è posto mediante l'adesione al **Manifesto dei Sindaci** per la legalità a contrasto del gioco d'azzardo" promossa dalla Scuola delle Buone Pratiche – Amministratori locali per la legalità;
- La presente **Delibera** consiliare è **coerente con le specifiche finalità che l'Ente si è posto**, sia mediante le azioni specifiche svolte sul territorio, sia con la realizzazione dei Progetti finanziati dalla Regione Lombardia con il Bandi del 2015 e del 2017;



- Rientra tra i compiti del Comune contribuire, per quanto possibile, al **contrasto dei fenomeni di patologia sociale connessi al disturbo da gioco d'azzardo**, dal momento che la moltiplicazione incontrollata delle possibilità di accesso al gioco con denaro costituisce di per sé un obiettivo accrescimento del **rischio di diffusione dei fenomeni di dipendenza**, con le ben note conseguenze pregiudizievoli sia nella **vita personale e familiare** dei cittadini (anche di minore età, come dimostrano le ricerche Eurispes e Telefono azzurro 2012, Vita 2015, CNR 2017, Famiglia Cristiana 2018) che **a carico dei servizi sociali comunali**, e quindi del bilancio comunale, chiamati a intervenire per fronteggiare situazioni di disagio connesse alle conseguenze del gioco patologico;
- **Il Comune**, che è l'ente esponenziale della propria comunità locale (art. 3, comma 2, Dlgs 267/2000), **può adottare provvedimenti non solo a tutela della salute pubblica**, ma anche più in generale del **benessere individuale e collettivo della popolazione locale** (sentenza 300 del 09.11.2011 della Corte Costituzionale e sentenza n. 220/2014 della Corte Costituzionale), nota del Ministero dell'Interno, Protocollo 557/PAS/U/004248/12001(1) in data 06/03/2014 classifica 12001(1));
- L'art. 118 della Costituzione attribuisce ai Comuni le funzioni amministrative e l'art. 50 del Dlgs 18.8.2000 n. 267 **stabilisce che il Sindaco** è competente, tra l'altro, a coordinare gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio Comunale;
- **L'art. 31 comma 2 D.L. 201/2011** "Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici" convertito in legge 214/2011 consente l'apertura sul territorio nazionale di nuovi esercizi commerciali senza contingenti, limiti territoriali o altri vincoli di qualsiasi altra natura, **esclusi quelli connessi alla tutela della salute, dei lavoratori, dell'ambiente, ivi incluso l'ambiente urbano**; l'art. 34 comma 2 del medesimo decreto legge stabilisce che "la disciplina delle attività economiche è improntata al principio di libertà di accesso, di organizzazione e di svolgimento, fatte salve le esigenze imperative di interesse generale, costituzionalmente rilevanti e compatibili con l'ordinamento comunitario, che **possono giustificare l'introduzione di previ atti amministrativi di assenso o autorizzazione o di controllo**, nel rispetto del principio della proporzionalità".

#### **VISTI:**

- l'art. 118 della Costituzione;
- il D.lgs 267/2000 ed in particolare gli art. 3, 13 e 50, comma 7;
- il vigente Statuto Comunale;

**DATO ATTO** che è stato acquisito sulla presente proposta di deliberazione ed inserito al suo interno, per formarne parte integrante e sostanziale, il parere favorevole di regolarità tecnica di cui all'art. 49, comma 1 del D. Lgs. n. 267/2000 così come modificato dal Decreto Legge n. 174/2012, convertito in Legge n. 213/2012;

In conformità dell'esito della votazione, espressa per alzata di mano, che dà il seguente risultato, debitamente accertato e proclamato dal Presidente del Consiglio:

- presenti e votanti n. **0**;
- Consiglieri astenuti n. **0 (ZERO)**;
- voti favorevoli n. **0** legalmente espressi;
- voti contrari n. **0 (ZERO)**;

#### **DELIBERA**

1. Di **approvare il Regolamento per la prevenzione e il contrasto delle patologie e delle problematiche legate al gioco d'azzardo lecito**, composto da n°8 articoli, che viene allegato alla presente per formarne parte integrante e sostanziale;
2. Di esprimere **atto di indirizzo al Sindaco** affinché , qualora se ne presentassero le condizioni, emani **un'ordinanza sindacale**, coerente con i contenuti del presente Regolamento;
3. di **dare atto** che la presente deliberazione viene pubblicata all'Albo on line del Comune di Marzio (VA) per 15 giorni consecutivi ai sensi e per gli effetti della Legge n. 69/2009 e ss.mm.ii.;
4. di **dare atto** che la presente deliberazione viene pubblicata in modo permanente nell'apposita sezione del portale "*Amministrazione trasparente*" ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 14.03.2013, n. 33, così come aggiornato dal D.Lgs. 25/05/2016, n. 97;

## SUCCESSIVAMENTE

su proposta del Presidente del Consiglio, con separata votazione, espressa per alzata di mano, che ha dato le seguenti risultanze:

- Consiglieri presenti e votanti n. 7 (SETTE);
- Consiglieri astenuti n. 0 (ZERO);
- Voti favorevoli n. 7 (SETTE legalmente espressi);
- Voti contrari n. 0 (ZERO)

## IL CONSIGLIO COMUNALE

delibera di dichiarare, attesa l'urgenza di provvedere in merito, la presente Deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e ss.mm.ii..

\* \* \* \* \*



**COMUNE DI MARZIO**  
**Provincia di Varese**

**REGOLAMENTO**  
**PER LA PREVENZIONE E IL CONTRASTO DELLE**  
**PATOLOGIE E DELLE PROBLEMATICHE LEGATE**  
**AL GIOCO D'AZZARDO LECITO**

APPROVATO CON DELIBERA C.C. N. 26 del 03.12.2018

## INDICE

<b>Art. 1</b>	<b>Ambito di applicazione</b>
<b>Art. 2</b>	<b>Finalità</b>
<b>Art. 3</b>	<b>Procedure per l'installazione degli apparecchi da gioco e per l'apertura di sale dedicate</b>
<b>Art. 4</b>	<b>Ubicazione dei locali e installazione degli apparecchi da gioco</b>
<b>Art. 5</b>	<b>Orario di esercizio delle attività</b>
<b>Art. 6</b>	<b>Modalità di esercizio delle attività e informazione alla clientela</b>
<b>Art. 7</b>	<b>Ulteriori misure di contenimento del fenomeno</b>
<b>Art. 8</b>	<b>Sanzioni</b>

## **Art.1**

### **Ambito di applicazione**

1. Il presente Regolamento disciplina le modalità di gestione delle attività relative all'esercizio di giochi leciti, autorizzate in conformità a quanto previsto dal Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza approvato con R.D. 18 giugno 1931 n. 773 e s.m.i. (TULPS), nonché in base alle ulteriori norme attuative statali e regionali.
2. Sono pertanto oggetto del presente Regolamento tutte le tipologie di gioco lecito, che prevedano vincite in denaro, di seguito elencate a titolo esemplificativo e non esaustivo:
  - Gioco attraverso apparecchi meccanici e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici da trattenimento di cui all'articolo 110 comma 6° lettera a) del Regio decreto 18 giugno 1931 n° 773 denominati New Slot (o AWP), installati negli esercizi a diversa attività prevalente e nelle sale autorizzate ex artt. 86 e 88 del Regio decreto 18 giugno 1931 n° 773;
  - Gioco attraverso apparecchi da divertimento ed intrattenimento automatici, semiautomatici od elettronici, di cui all'articolo 110 comma 6 lettera B) del Regio decreto 18 giugno 1931 n° 773, denominate VLT, facenti parte della rete telematica e che si attivano esclusivamente in presenza di un collegamento ad un sistema di elaborazione della rete stessa;
  - Scommesse ippiche e sportive;
  - Sale bingo.
3. Non sono oggetto del presente regolamento:
  - i giochi tradizionali di abilità fisica, mentale o strategica (nei quali l'elemento abilità e trattenimento sia preponderante rispetto all'elemento aleatorio), quali ad esempio biliardo, calciobalilla, bowling, flipper, freccette e giochi da tavolo e di società (Dama, Scacchi, Monopoli, Scarabeo, Risiko, eccetera), nonché giochi tramite l'utilizzo di specifiche console (Playstation, Nintendo, Xbox, eccetera) quando non siano effettuati attraverso l'utilizzo di apparecchi automatici, semiautomatici ed elettronici che prevedono vincite in denaro;
  - gli apparecchi e congegni per il gioco lecito di tipo elettromeccanico, privi di monitor, attraverso i quali il giocatore esprime la sua abilità fisica, mentale o strategica, attivabili unicamente con l'introduzione di monete metalliche, di valore complessivo non superiore, per ciascuna partita, a 1 Euro, che distribuiscono, direttamente e immediatamente dopo la conclusione della partita, premi consistenti in prodotti di piccola oggettistica, non convertibili in denaro o scambiabili con premi di diversa specie, di cui all'art. 110 comma 7 lettera a) del Regio decreto 18 giugno 1931 n° 773;
  - gioco attraverso apparecchi automatici di cui all'art. 110 comma 7° lettera c), basati sulla sola abilità fisica, mentale o strategica, che non distribuiscono premi, per i quali la durata della partita può variare in relazione all'abilità del giocatore e il costo della singola partita può essere superiore a 50 centesimi di euro;
  - sale biliardo, sale giochi, sale pubbliche da gioco, limitatamente ai locali nei quali sono installati apparecchi di cui all'art. 110 comma 7° lettere a) e c);
4. Non sono, altresì, oggetto del presente regolamento i giochi definiti "proibiti" ed elencati in apposite tabelle predisposte dalla Questura nonché la messa a disposizione di apparecchiature che, attraverso la connessione telematica, consentano ai clienti di giocare su piattaforme di gioco *on-line* gestite da soggetti che hanno sede in stati esteri. Per l'eventuale esercizio di tali attività abusive si applicano le sanzioni previste dallo Stato per le specifiche violazioni.

## **Art.2**

### **Finalità**

1. L'Amministrazione comunale, con il presente Regolamento, si prefigge l'obiettivo di garantire che la diffusione del gioco lecito sul proprio territorio, e nei locali ove esso si svolge, avvenga riducendo gli effetti pregiudizievoli – peraltro, già apprezzabili e documentati - per la salute pubblica, il risparmio familiare, la continuità affettiva e la serenità domestica, l'integrità del tempo di lavoro, la sicurezza urbana, il decoro e la viabilità; ciò al fine di limitare le conseguenze sociali dell'offerta di gioco su fasce di consumatori psicologicamente più deboli e, non secondariamente, di creare un argine a forme di dequalificazione territoriale e di infiltrazione criminale nell'economia cittadina quale ad esempio il prestito a usura per debiti contratti al gioco, anch'esse già in atto.
2. L'Amministrazione intende, inoltre, disincentivare il gioco, che, da compulsivo, sovente degenera nella dipendenza patologica, anche attraverso iniziative di informazione e di educazione; intende favorire la continuità affettiva - familiare, l'aggregazione sociale, la condivisione di un'offerta pubblica e gratuita pensata per valorizzare il tempo libero, e ciò al fine di promuovere la creazione di relazioni positive, in mancanza delle quali, potrebbero originarsi pericolose forme di disgregazione civile.
3. Le procedure disciplinate dal presente Regolamento si informano, in particolare, ai seguenti principi:
  - a) tutela dei minori;
  - b) tutela degli utilizzatori, in funzione del benessere pubblico e nell'ottica di prevenire il disturbo da gioco d'azzardo ( DGA) con particolare riferimento alla necessità di contenere i rischi connessi alla moltiplicazione delle offerte, delle occasioni e dei centri di intrattenimento aventi come oggetto il gioco d'azzardo;
  - c) contenimento dei costi sociali, umani ed economici, derivanti dall'assiduità al gioco d'azzardo, con particolare riferimento alle ricadute negative che detta assiduità comporta nel contesto familiare e per la popolazione anziana, sia in termini di sovra-indebitamento (con possibile ricorso al prestito a usura) sia di auto segregazione dalla vita di relazione e affettiva;
  - d) necessità di ridurre il danno derivante dalla sindrome da Disturbo da Gioco d'Azzardo (DGA) e dalle ricadute negative che determina nella dimensione privata, lavorativa e cittadina - oltre che in termini di ingente spesa sanitaria;
  - e) tutela della sicurezza urbana, del decoro urbano, della quiete della collettività.

Le finalità sopra indicate devono essere contemperate con la salvaguardia dell'iniziativa di impresa e della concorrenza, così come costituzionalmente stabilito.

## **Art.3**

### **Procedure per l'installazione degli apparecchi da gioco e per l'apertura di sale dedicate**

1. L'installazione di apparecchi meccanici e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici da trattenimento (singoli apparecchi/new slot e sale giochi tradizionali), il loro trasferimento di sede, l'ampliamento della superficie, il cambio di titolarità sono subordinati all'ottenimento della prescritta licenza rilasciata dal Comune, sulla base della normativa nazionale e regionale vigente.

2. L'apertura di agenzie per la raccolta di scommesse ippiche, sportive e su altri eventi, nonché di sale dedicate all'installazione di apparecchi o sistemi di gioco VLT, il loro trasferimento di sede, l'ampliamento della superficie, il cambio di titolarità sono subordinati all'ottenimento della prescritta licenza rilasciata dalla Questura, sulla base delle normative nazionale vigente.
3. La vendita di biglietti di lotterie istantanee su piattaforma virtuale e/o con tagliando cartaceo (gratta e vinci, 10 e lotto, eccetera), venduti direttamente dall' esercente o acquistabili attraverso distributori automatici, è subordinata all'ottenimento di specifica concessione da parte di Lottomatica, sulla base della normativa nazionale vigente.

#### **Art. 4**

### **Ubicazione dei locali e installazione degli apparecchi da gioco**

1. Così come stabilito dalla Legge regionale n. 8 del 21 ottobre 2013 e successive modificazioni, è vietata l'installazione di apparecchi per il gioco d'azzardo lecito in locali che si trovino a una distanza, determinata dalla Giunta regionale entro il limite massimo di 500 metri (calcolata considerando la soluzione più restrittiva tra quella che prevede un raggio di 500 metri dal baricentro del luogo sensibile ovvero dall'ingresso considerato come principale), da istituti scolastici di ogni ordine e grado, luoghi di culto, impianti sportivi, strutture residenziali o semiresidenziali operanti in ambito sanitario o sociosanitario, strutture ricettive per categorie protette, luoghi di aggregazione giovanile e oratori.
2. L'installazione di apparecchi per il gioco d'azzardo lecito è vietata in circoli e associazioni non autorizzati ai sensi dell'art. 86 del TULPS.
3. Non è in alcun caso consentita l'installazione di apparecchi per il gioco d'azzardo lecito e distributori automatici per la vendita di lotterie istantanee su piattaforma virtuale e/o con tagliando cartaceo (gratta e vinci, 10 e lotto, eccetera) all'esterno dei locali, anche se su spazi privati.

#### **Art. 5**

### **Orari di esercizio delle attività**

1. L'orario di apertura delle sale dedicate, nonché l'orario di funzionamento degli apparecchi da gioco sono stabiliti dal Sindaco con specifica ordinanza, ai sensi dell'art. 50 del D. Lgs 267/2000.
2. Il Sindaco determinerà gli orari di esercizio delle attività di cui al comma 1 nel rispetto dei seguenti criteri:
  - adozione del provvedimento sindacale in relazione alle attività che si trovano nell'arco di 500 metri dai luoghi sensibili individuati da Regione Lombardia ed indicati al precedente art. 4;
  - individuazione di orari che non penalizzino determinate tipologie di gioco (e conseguentemente di attività commerciali) a favore di altre;
  - determinazione di specifiche fasce orarie di apertura/chiusura che garantiscano la maggior efficacia possibile per il raggiungimento dell'obiettivo di rendere difficoltoso il consumo di gioco in orari tradizionalmente e culturalmente dedicati alle relazioni familiari.

3. L'ordinanza sindacale di determinazione degli orari costituisce prescrizione dell'autorità di pubblica sicurezza imposta per pubblico interesse, così come stabilito dall'art. 9 del TULPS. Il mancato rispetto di quanto prescritto è punito con le sanzioni previste dagli art. 17 e 17 bis e seguenti dello stesso TULPS.

## **Art. 6**

### **Modalità di esercizio dell'attività e informazioni alla clientela**

1. L'attività deve essere svolta nel rispetto delle norme nazionali e regionali in materia che, fra l'altro, prescrivono:
  - l'esposizione, all'interno del locale, dei titoli autorizzativi all'esercizio dell'attività;
  - la messa a disposizione dei soli giochi ed apparecchi leciti e l'obbligo di esposizione della tabella dei giochi proibiti;
  - l'esposizione in modo chiaro e ben visibile delle indicazioni di utilizzo degli apparecchi, l'indicazione dei valori relativi al costo della partita, le regole del gioco e la descrizione delle combinazioni o sequenze vincenti;
  - l'obbligo di informazione del divieto del gioco per i minori e il controllo effettivo che tale divieto venga rispettato mediante richiesta di esibizione di un documento di identità. I cartelli riportanti il divieto di gioco per i minori dovranno avere le dimensioni minime del formato A4 (mm. 210 x 297) e dovranno essere scritti in italiano, inglese, francese e spagnolo, in caratteri chiaramente leggibili. Il fac-simile di tali cartelli è disponibile sul sito dell'Amministrazione comunale.
2. All'interno di ciascun locale deve essere esposto un ulteriore cartello contenente le informazioni che consentano al giocatore di effettuare un autotest teso a individuare la possibilità di rischio che lo stesso corre di essere un giocatore problematico o patologico o che comunque abbia necessità di rivolgersi a personale specializzato. Il cartello di cui al comma 2 deve avere le dimensioni minime di cm. 30 x 40 per i locali che ospitano singoli apparecchi e di cm. 50 x 70 per le sale dedicate.  
Il file esecutivo per la stampa è scaricabile presso il sito di ATS o dell'Ambito distrettuale di Luino
3. È vietata l'esposizione all'interno e all'esterno dei locali di cartelli, di manoscritti, immagini e/o proiezioni che pubblicizzino le vincite appena o storicamente avvenute.

## **Art. 7**

### **Ulteriori misure di contenimento del fenomeno**

1. L'Amministrazione comunale non procede alla locazione o concessione a qualsiasi titolo di immobili a soggetti che intendono aprire attività relative all'esercizio del gioco lecito, sia attraverso sale dedicate che attraverso l'installazione di apparecchi meccanici e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici da trattenimento.
2. Nei contratti stipulati, il divieto di esercizio di tali attività sarà espressamente indicato e la loro attivazione in un momento successivo alla stipula sarà motivo di scioglimento anticipato del contratto stesso.



3. Nel caso in cui le attività citate fossero presenti in immobili locati o concessi dall'Amministrazione comunale, alla prima scadenza non si procederà al rinnovo del contratto.
4. Le società controllate o partecipate dall'Amministrazione comunale o alle quali l'Amministrazione stessa ha affidato incarichi per la gestione di servizi pubblici o di interesse pubblico non possono accogliere richieste di pubblicità relative all'esercizio del gioco lecito, sia attraverso sale dedicate che attraverso l'installazione di apparecchi meccanici e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici da trattenimento.

## **Art. 8. Sanzioni**

1 - La vigilanza sul rispetto della normativa contenuta nel presente Regolamento è di competenza della Polizia Locale e di tutte le Forze di Polizia dello Stato.

2 - I proventi derivanti dall'escussione della sanzione sono destinati prioritariamente ad iniziative per la prevenzione ed il recupero dei soggetti affetti da Disturbo da Gioco d'Azzardo (DGA) oppure in alternativa a finalità di carattere sociale e assistenziale.

3 - Le violazioni al presente Regolamento, se non disciplinate dal T.U.L.P.S. o da altre disposizioni normative specifiche (nazionali o regionali), fatto salvo che il fatto non costituisca reato o non sia punito da leggi o disposizioni speciali, sono soggette al pagamento della sanzione amministrativa da euro 100,00 a euro 500,00.

4 - Le violazioni dell'Ordinanza sindacale di fissazione degli orari delle sale giochi e degli esercizi commerciali ove sono ubicati gli apparecchi di intrattenimento di cui agli artt. 86 e 88 del T.U.L.P.S sono soggette al pagamento della sanzione amministrativa da euro 100,00 a euro 500,00 in forza dei principi di cui alla Legge 689/1981.

5 - In caso di particolare gravità o recidiva si applicherà, per un periodo da uno a sette giorni, la sanzione accessoria della sospensione dell'attività delle sale giochi autorizzate ex art 86, ovvero la sospensione del funzionamento degli apparecchi di intrattenimento e svago con vincita in denaro, di cui all' articolo 110, comma 6, T.U.L.P.S., collocati in altre tipologie di esercizi (commerciali, locali o punti di offerta del gioco) ex artt. 86 e 88 TULPS.: la recidiva deve intendersi verificata qualora la violazione delle disposizioni sia stata commessa per due volte in un anno, anche se il responsabile ha proceduto al pagamento della sanzione mediante oblazione ai sensi dell'articolo 16 della Legge n. 689/1981.

**OGGETTO: ESAME ED APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER LA PREVENZIONE ED IL CONTRASTO DELLE PATOLOGIE E DELLE PROBLEMATICHE LEGATE AL GIOCO D'AZZARDO LECITO**

**PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA**

Il sottoscritto Cav. Maurizio Frontali Responsabile dell'Area Affari Generali, esperita l'istruttoria di competenza, esprime, ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000, **PARERE FAVOREVOLE** in ordine alla Regolarità tecnica della proposta di Deliberazione sopraindicata.

Marzio, 27/11/2018

Il Responsabile dell'Area Affari Generali  
F.to Cav. Maurizio Frontali

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue:

**IL SINDACO**  
**F.to Cav. Maurizio Frontali**

**IL CONSIGLIERE ANZIANO**  
**F.to Silvia Pascotto**

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
**F.to Avv. Giovanni Curaba**

---

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

(art. 124 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)

Su conforme attestazione del Messo Comunale e visti gli atti d'ufficio, **certifico** io sottoscritto Segretario Comunale che del presente verbale della suesesa deliberazione viene iniziata oggi, 04.12.2018, per 15 giorni consecutivi, la pubblicazione all'Albo pretorio on-line di questo Comune, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 32 della Legge n. 69/2009. Registro delle Pubblicazioni n. 280/2018.

**IL MESSO COMUNALE**  
**F.to Enrica Lombardo**

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
**F.to Avv. Giovanni Curaba**

Dalla residenza municipale di Marzio, 04.12.2018

---

**CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'**

(art. 134 D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267)

**Certifico**, io sottoscritto Segretario comunale, che la presente Deliberazione, proprio perché dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D. Lgs. n. 267/2000 è divenuta esecutiva il **03.12.2018**.

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
**F.to Avv. Giovanni Curaba**

Dalla residenza municipale di Marzio, 04.12.2018